



**COMUNE DI BURCEI**

**Provincia di Cagliari**

**Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente  
o indirettamente possedute dal Comune  
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)**

Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce ed approva il seguente schema di Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune e lo sottopone al Consiglio comunale per la sua approvazione.

### **Premessa**

Dopo il "Piano Cottarelli", documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### **Piano Operativo e Rendicontazione**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano deve definire modalità, tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso deve essere allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali". Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568, della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Il comma 563 prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

Il comma 565 prevede che nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza consiglio dei ministri.

Appare ovvio che le posizioni eccedentarie non possano essere ripristinate nella dotazione del personale neanche mediante nuove assunzioni.

Il comma 566 prevede che entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

Il comma 567 prevede che per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale. Il comma 568 bis Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

### **Finalità istituzionali**

La legge di stabilità 2015 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

**Esaminate le partecipazioni che appresso si esplicitano, l'ente Comune di Burcei non si trova in alcuna delle situazioni che, secondo la legge di stabilità 2015 e secondo il cosiddetto Piano "Cottarelli", per l'esborso monetario gravante sulle risorse dell'Ente, ci inducano ad una razionalizzazione delle partecipate al fine di conseguire un risparmio in termini monetari o in termini di efficacia, efficienza o economicità dell'azione amministrativa.**

Il presente piano operativo di razionalizzazione, perciò, prevede nel corso dell'anno 2015 il mantenimento delle partecipazioni del Comune nelle società di seguito evidenziate aventi esclusivamente finalità istituzionali.

## **Le partecipazioni del Comune di Burcei**

### **1) FONDAZIONE POLISOLIDALE**

La "Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione" nasce formalmente nel 2009 (*Atto costitutivo Rep. N° 95867 Racc. n° 39426 del 22.06.2009 a rogito del Dott. Ernesto Quinto Bassi notaio di Cagliari registrato a Cagliari in data 01.07.2009 al n° 5984*) a seguito di un processo complesso di riorganizzazione dei servizi socio assistenziali ed educativi avviato nel 2006 dall'Amministrazione Comunale di Sinnai a cui successivamente hanno aderito i Comuni di Burcei e Maracalagonis.

Della Fondazione fa parte anche un partner privato selezionato tramite una procedura ad evidenza pubblica. La Fondazione con Determinazione n. 1329 del 10.12.2009 del Direttore del Servizio Affari Generali ed Istituzionali della Direzione Generale della Presidenza RAS è iscritta al n. 140 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

La Fondazione è iscritta, con decorrenza dei benefici fiscali dal 20 gennaio 2012 all'Anagrafe delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale della Regione Sardegna.

Il Comune di Burcei partecipa alla suddetta Fondazione nella misura del 25%

La fondazione persegue finalità sociali, sanitarie e socio-sanitarie, di assistenza ed educative nei confronti delle persone senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, lingua, religione, ambiente sociale e disagio socio culturale, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della comunità di riferimento residenti nei tre Comuni.

La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutari, eroga i servizi individuati e programmati, prevalentemente facendo ricorso alle prestazioni dei soci partecipanti fondatori appositamente selezionati mediante procedure di evidenza pubblica, che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti dagli Organi della Fondazione.

## **2) Ex AATO - Autorità Ambito Territoriale Ottimale della Regione Sardegna – consorzio di enti locali**

Istituita con legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997 recante: Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

La AATO ha operato dall'anno 2004 al 2008. Nel 2008 è stata commissariata dalla RAS.

Il commissariamento è durato sino al 31/12/2012, momento in cui è stata soppressa con legge nazionale (Legge n. 42/2010, cd Legge Calderoli).

Attualmente, con apposite leggi regionali (LR n.3 e n. 11/2013), L'AATO è stata soppressa ed istituita una gestione commissariale con scadenza alla data del 31 dicembre 2014.

Con legge regionale n. 4 del 4 febbraio 2015 si è provveduto legiferato l'Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006 : La norma regionale prevede che i costi di gestione dell'Ente di governo dell'ambito unico della Sardegna fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Ente di governo dell'ambito.

La quota di partecipazione del Comune di Burcei è attualmente pari a 0,202504216

Gli oneri che attualmente gravano sul bilancio oscillano intorno ad euro 4.657,60. annui.

L'ente chiude annualmente con elevate quote di avanzo di amministrazione.

Burcei, 14/07/2015

IL SINDACO  
Avv. Giovanna Zuncheddu  
  


